

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00461/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 461 del 2025, proposto da

Roberta Leto, rappresentata e difesa dall'avvocato Nadia Spallitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Raffaella Salemmè, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione:

-Del provvedimento del Responsabile del Comune di Napoli dell'Area risorse umane, n. 143 del 15 novembre 2024, di rettifica della graduatoria provvisoria approvata con disposizione dirigenziale n. 138 del 14 novembre 2024 relativa al reclutamento di n. 30 Assistenti sociali, Area Funzionari e dell'Elevata qualificazione nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento a

tempo indeterminato di n. 50 unità di personale con profilo di istruttore tecnico e di n. 80 unità di personale a tempo determinato, approvato con Disposizione n. 80 del 25/07/2024 , con il quale si esclude la ricorrente dalla rosa dei vincitori

- della graduatoria definitiva di merito rettificata relativa al profilo di assistente sociale –Area Funzionari e dell’elevata qualificazione cod B6_Ass/D_2024_TD del 15 novembre 2024 dalla quale risulta la ricorrente risulta idonea ma non vincitrice;

-Di tutti gli atti e verbali eventualmente adottati dalla Commissione del concorso per l’assunzione di n. 30 assistenti sociali, o da altri soggetti e dirigenti comunali, non noti alla ricorrente, con i quali si è disposta la rettifica della graduatoria definitiva approvata con determinazione dirigenziale n. 138 del 14 novembre 2024, con conseguente esclusione della ricorrente dalla rosa dei vincitori ed inserimento della stessa tra gli idonei.

-di eventuali provvedimenti non noti alla ricorrente di acquisizione di documenti relativi a titoli di riserva non dichiarati nella domanda o tardivamente prodotti

-della nota PG/2024/1009570 del 21/11/2024 del dirigente del servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane

-di eventuali provvedimenti non noti alla ricorrente di proclamazione dei vincitori

-di eventuali provvedimenti non noti alla ricorrente relativi all’assunzione dei candidati proclamati vincitori

-di ogni atto connesso conseguente e presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la ricorrente – candidata nell’ambito della procedura concorsuale indetta dal

Comune di Napoli con Disposizione n. 80 del 25/07/2024, per la parte relativa al reclutamento di n. 30 Assistenti Sociali –risultava vincitrice del concorso e veniva collocata al quarto posto della graduatoria con un punteggio pari a 24;

-impugnava gli atti, con cui, rettificata la detta graduatoria, era stata, tuttavia, esclusa dal novero dei vincitori, lamentando la violazione della par condicio tra i candidati laddove era stata fatta applicazione della riserva anche in favore di coloro i quali non avevano dichiarato tale titolo nella domanda di partecipazione;

Considerato che:

- appare necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti partecipanti alla procedura selettiva in oggetto, atteso che il ricorso è stato notificato ad uno soltanto di essi (Raffaella Salemmè);

Ritenuto:

- opportuno effettuare tale integrazione per pubblici proclami, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati;
- che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;
- che pertanto, la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del Comune di Napoli;
- perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:
 - l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data,

numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;
- le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Valutato di rinviare, per il prosieguo della discussione dell'istanza cautelare, alla camera di consiglio del 30 aprile 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) così provvede:

- ordina l'integrazione del contraddittorio nei termini indicati in motivazione;
- fissa, per il prosieguo della fase cautelare, la camera di consiglio del 30 aprile 2025.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Rita Luce, Consigliere, Estensore

Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rita Luce

IL PRESIDENTE

Paolo Severini

IL SEGRETARIO